

BONIFICHE AMIANTO: NOTIFICA

Cosa è la notifica: Il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio prima dell'inizio dei lavori che possono comportare per i propri lavoratori il rischio di esposizione ad amianto (articolo 250 D.lgs. 81/08).

.Le fattispecie che prevedono l'obbligo di notifica sono:

- le attività di manutenzione di impianti, macchine o apparecchi coibentati con materiali contenenti amianto
- il rinvenimento di materiali d'amianto misconosciuti nel corso di altre attività
- lo smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate

Per le attività di rimozione e demolizione l'obbligo di notifica è assolto con la redazione del piano di lavoro

Viene meno l'obbligo di notifica (art. 249 D.Lgs. 81/08) nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato, nelle seguenti attività:

- a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale

Contenuti della notifica

La notifica comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

- a) ubicazione del cantiere;
- b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
- c) attività e procedimenti applicati;
- d) numero di lavoratori interessati;
- e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
- f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

Dove si presenta la notifica: la notifica si può inviare per posta all'Azienda ULSS 12 Veneziana, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, P.le S.L. Giustiniani n°11/D 30174 Venezia-Zelarino o presentare direttamente alla segreteria del Servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.

Tempi di attesa: A seguito della presentazione della notifica l'impresa può iniziare il lavoro.

Come fare per:

È possibile richiedere allo SPISAL l'interruzione del limite dilatorio di 30 giorni nel caso in cui si verificano urgenze non prevedibili di carattere igienico sanitario (es. pericolo di crollo, possibilità di esposizioni civili incontrollabili) o per adempiere ad ordinanze impartite da pubbliche amministrazioni.

Ulteriori informazioni: Per chiarimenti o richiesta di assistenza le persone interessate possono concordare preventivamente un incontro con il personale tecnico (tel.: 0412608471 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30).

Riferimenti normativi:

Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008, G. U. 30 aprile 2008 n. 101

Legge n° 257 del 27 marzo 1992, G. U. 13 aprile 1992 n. 87

Decreto Ministeriale del 6-9-1994, G.U. 20 settembre 1994 n. 220